

Ricorso della sig.ra Chantal Hectors contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) nella causa T-181/01 tra la sig. ra C. Hectors e il Parlamento europeo, proposto il 2 aprile 2003

(Causa C-150/03 P)

(2003/C 112/38)

Il 2 aprile 2003 la sig.ra Chantal Hectors, rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 23 aprile 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-181/01 tra la sig.ra C. Hectors e il Parlamento europeo.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 gennaio 2003 nella causa T-181/01,
- di conseguenza, accogliere le conclusioni di primo grado della ricorrente e, pertanto,
 - annullare la decisione adottata dall'ADCC, in data sconosciuta, di nominare il sig. A. B. al posto di amministratore presso il gruppo PPE-DE del Parlamento europeo e la decisione, adottata in data sconosciuta, di non accogliere la candidatura della ricorrente a tale posto nonché, per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo della ricorrente, adottata in data 28 maggio 2001;
- condannare il convenuto a risarcire i danni valutati in EUR 60 554,7, con riserva di aumenti;
- condannare il convenuto a pagare tutte le spese del giudizio di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

- Il Tribunale ha violato il principio del «patere quam ipse legem fecisti» e il principio di legalità.

Nella sentenza il Tribunale considera a torto che, nell'ambito del suo potere esteso anche al merito, l'autorità delegata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l'«ADCC») è libera di organizzare colloqui con i candidati, laddove ciò non è previsto né dalla normativa interna in materia di nomina in ruolo di agenti temporanei né dall'avviso di posto vacante in parola.

- Il Tribunale ha violato il principio generale di motivazione.

Nella sentenza il Tribunale considera a torto che la decisione dell'ADCC di non nominare la ricorrente è stata sufficientemente motivata tramite la menzione della normativa interna applicabile secondo la quale il presidente del gruppo politico interessato doveva scegliere uno tra i primi tre candidati iscritti nell'elenco degli idonei stilato dalla commissione esaminatrice.

- Il Tribunale ha violato l'art. 12 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Il Tribunale erroneamente non constata l'esistenza di un errore manifesto di valutazione in quanto non è accertato che abbia avuto luogo un esame delle qualifiche dei candidati.

- Il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento.

Nella sentenza il Tribunale considera erroneamente che la ricorrente non ha dimostrato una presunzione di discriminazione diretta o indiretta fondata sul fatto che essa era incinta di sei mesi all'epoca del procedimento di nomina in ruolo.

Ricorso presentato dal sig. Karl L. Meyer il 2 aprile 2003 contro la sentenza pronunciata il 13 febbraio 2003 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-333/01, K. Meyer contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-151/03 P)

(2003/C 112/39)

Il 2 aprile 2003 il sig. Karl L. Meyer, rappresentato dall'avv. Jean-Dominique des Arcis, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 13 febbraio 2003 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-333/01, Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare i punti 38, 39 e 40 della sentenza del Tribunale 13 febbraio 2003;
- modificare e correggere conseguentemente i punti 41-47 della sentenza;
- condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

— Irregolarità del procedimento

Il Tribunale ha snaturato la causa come impostata dal ricorrente, in quanto la sentenza non fa menzione delle prove da lui dedotte e riportate nella relazione d'udienza. La sentenza snatura, inoltre, lo svolgimento dell'udienza dinanzi al Tribunale.

— Violazione del diritto comunitario

Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che l'art. 125 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, non contempla i progetti agricoli tra quelli che possono essere finanziati mediante fondi comunitari. Il Tribunale ha ignorato le prove dedotte a tal fine dal ricorrente.

Inoltre, il Tribunale ha violato la Carta dei diritti fondamentali nonché il diritto della difesa interpretando erroneamente le censure formulate dal ricorrente.

Cancellazione dal ruolo della causa C-26/02 ⁽¹⁾

(2003/C 112/40)

Con ordinanza 26 febbraio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-26/02: Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea.

(¹) GU C 68 del 16.3.2003.

Cancellazione dal ruolo della causa C-254/02 ⁽¹⁾

(2003/C 112/41)

Con ordinanza 25 febbraio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-254/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT & Duties Tribunal, London Tribunal Centre): Fast Forward Resources plc contro Commissioners of Customs and Excise.

(¹) GU C 202 del 24.8.2002.